

DIPARTIMENTO: Culture e Società

**Regolamento didattico del Corso di Specializzazione post-laurea (III livello universitario)
in Beni archeologici**

Giusta la delibera del Comitato ordinatore del Corso di Specializzazione (17 giugno 2024) e l'integrazione deliberata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione (25 luglio 2025), e in considerazione degli atti sotto richiamati

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 435/2024 del 14/03/2024, in cui viene approvata la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in "*Beni archeologici*", con sede ad Agrigento, a partire dall'A.A. 2024/2025;

VISTI i pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 11/09/2024, con cui è stato approvato, a partire dall'A.A. 2024/2025 l'Ordinamento Didattico della seguente Scuola di specializzazione dell'Università degli studi di Palermo, proposto con nota prot. n. 99789/2024 del 14/06/2024: "*Beni archeologici*";

VISTO il Decreto Direttoriale MUR prot. n. 17124 del 25/09/2024 di autorizzazione all'istituzione e all'attivazione, in via transitoria, delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;

VISTO il Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Palermo dell'1/10/2024 che recita "Il Regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di PALERMO è integrato con l'ordinamento della seguente Scuola di Specializzazione, per la quale sono autorizzate l'istituzione e l'attivazione, a decorrere dall'A.A. 2024/2025, e il rilascio dei relativi titoli accademici: Beni archeologici (cod. 263)"

Classe di appartenenza: Scuole di Specializzazione in Beni archeologici (DM 31 gennaio 2006, Allegato 1)

Sede didattica: Agrigento

ARTICOLO 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del Corso di Studio, nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. La struttura didattica competente è il Dipartimento Culture e Società.

ARTICOLO 2

Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio

La Scuola di Specializzazione in Beni archeologici (di seguito citata come "Scuola") rientra tra le Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai Beni archeologici, ai sensi del D.M. 31/01/2006, Allegato 1.

Essa si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico, in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità nei competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero della Cultura/Beni culturali ovvero degli Assessorati corrispondenti nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio archeologico, nonché in strutture pubbliche e private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali, editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio archeologico, in organismi

privati, come imprese, studi professionali specialistici o uffici tecnici operanti nel settore del patrimonio archeologico, e nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all'analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al patrimonio archeologico, e ancora, nella gestione e manutenzione di singoli monumenti o siti archeologici, e nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, del patrimonio archeologico generalmente inteso, in Italia e all'estero, anche in riferimento all'attività di organismi internazionali¹.

La formazione prevede:

- l'approfondimento delle discipline archeologiche relative alla conoscenza del patrimonio architettonico, figurativo e dei documenti della cultura materiale, integrato da:
- le discipline relative alla tutela, valorizzazione e didattica del museo, delle evidenze urbanistiche e territoriali e del parco archeologico;
- le discipline relative alla conservazione dei beni archeologici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e sperimentali innovative necessarie al restauro ed alla conservazione dei beni culturali;
- le discipline necessarie ad acquisire competenze per un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e organizzativi, nell'ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi;
- le discipline miranti a fornire conoscenze di base relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali ed alla loro tutela giuridica.

Ai sensi dell'ordinamento vigente, il percorso formativo è organizzato in Ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi e in quattro curricula professionalizzanti, relativi ai settori scientifico disciplinari di carattere archeologico:

- Archeologia Preistorica e Protostorica;
- Archeologia Classica;
- Archeologia Tardo-antica e Medievale;
- Archeologia Orientale.

ARTICOLO 3 Ordinamento del Corso

L'ordinamento della Scuola, inserito nella banca dati dell'offerta formativa- Scuole di specializzazione- MiUR, è il seguente:

Ordinamento	
Ambito	Settore
Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici 40 CFU *	BIO/08 Antropologia
	GEO/01 Paleontologia e paleoecologia
	L-ANT/01 Preistoria e protostoria
	L-ANT/02 Storia greca
	L-ANT/03 Storia romana
	L-ANT/04 Numismatica
	L-ANT/07 Archeologia classica
	L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale

¹ In ambito professionale i compiti e le funzioni corrispondono al profilo di Archeologo di I fascia, EQF 8 (D.M. n. 244 del 2019, ex DL n. 42 del. 2004, art. 9bis): Qualificazione pubblica di livello EQF 8 CP2011 ISTAT 2.5.3.2.4 – Archeologi ATECO 72.20.00 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche. Per l'iscrizione nelle liste dei professionisti archeologi di I fascia è richiesta, oltre al titolo di studio rilasciato dalla Scuola di specializzazione, la maturazione di un periodo anche non continuativo di 12 mesi di esperienza professionale, nel cui computo rientrano anche i tirocini compiuti nella formazione di terzo livello nell'ambito delle attività caratterizzanti il profilo.

	L-ANT/09 Topografia antica
	L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica
	L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente Antico
	L-OR/06 Archeologia fenicio-punica
	L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana
Museografia e tutela e valorizzazione dei beni archeologici del territorio 10 CFU	GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia
	ICAR/06 Topografia e cartografia
	ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento
	L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali 10 CFU	CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
	GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali
	ICAR/19 Restauro
Economia, gestione e comunicazione 5 CFU	SECS-P/07 Economia aziendale
	SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Legislazione relativa ai beni culturali 5 CFU	IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
	IUS/10 Diritto amministrativo

Altro	CFU
Stages e tirocini	30 CFU**
Altro	CFU
Prova finale	20 CFU***

Totale	CFU
Totale	120 CFU

****Tirocinio e stages: n. 30 crediti sono attribuiti al tirocinio organizzato nei seguenti 3 stages, ognuno per 10 crediti:**

1. scavo/ricognizione archeologico
2. laboratorio/museo
3. gestione, svolta presso Istituzioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali (ovvero Assessorato Regionale Regioni Statuto Speciale).

Annualmente, il Consiglio della Scuola individua gli insegnamenti da attivare per ciascuno dei *curricula* e per ciascuno degli ambiti e stabilisce le modalità di copertura, tenuto conto delle norme e dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti didattici dell'Ateneo. Per lo svolgimento della programmazione didattica e per giovare del contributo di singoli studiosi su temi specifici interni alle diverse attività formative, la Scuola può avvalersi di docenti dell'Ateneo, stipulare accordi di tipo convenzionale (ovvero usufruire di accordi già vigenti) con Atenei italiani e stranieri, uffici decentrati del Ministero/Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Soprintendenze Regionali, Poli ed Enti museali, Uffici culturali, nonché Enti e Centri applicativi e di ricerca di particolare qualificazione nello specifico settore e di alto livello nazionale e internazionale.

ARTICOLO 4 **Curricula**

Il Consiglio della Scuola delibera annualmente quali dei quattro *curricula* previsti dal D.M. del 31/01/2006 debbano essere attivati per il biennio successivo.

-Dei 120 CFU complessivi, i 70 riservati agli insegnamenti sono così articolati:

lo studente deve maturare **20** CFU dell'Ambito 1 caratterizzante (Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici) all'interno dei SSD vincolati per il curriculum di afferenza, e scegliere i restanti **20** CFU dell'Ambito 1 caratterizzante tra tutti i SSD attivati per gli altri curricula, in modo da maturare complessivi 40 CFU nell'Ambito caratterizzante.

I restanti **30** CFU, relativi agli insegnamenti degli Ambiti 2-5, sono comuni per tutti i curricula.

-Per quanto riguarda gli altri 50 CFU:

30 CFU sono riservati a stages e tirocini.

20 CFU sono riservati alla prova finale (tesi di Specializzazione).

I SSD cui si riferiscono i CFU vincolati dell'Ambito 1 caratterizzante per ciascun curriculum sono così definiti:

CURRICULUM 1	CURRICULUM 2	CURRICULUM 3	CURRICULUM 4
Archeologia preistorica e protostorica	Archeologia classica	Archeologia tardo antica e medievale	Archeologia orientale
L-ANT/01	L-ANT/07	L-ANT/08	L-OR/06
	L-ANT/09	L-ANT/10	L-OR/05
	L-ANT/04		L-OR/11
BIO/08			GEO/01

Lo schema che ciascun piano di studi dovrà osservare è pertanto il seguente:

Ambiti	Attività formative		CFU
1. Conoscenze e contestualizzazione dei beni archeologici	Specifiche del curriculum (20 cfu vincolati)		20
	Attivate negli altri curricula		20
2. Museografia e tutela e valorizzazione dei beni archeologici del territorio			10
3. Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali			10
4. Economia, gestione e comunicazione			5
5. Legislazione relativa ai beni culturali			5
TOTALE			70
Stage e tirocini	Laboratorio/Museo	10 CFU	30
	Scavo/survey	10 CFU	
	Tirocinio	10 CFU	
Prova finale			20

ARTICOLO 5 Accesso al Corso di Studio

L'accesso al Corso di Studio è a numero chiuso, stabilito di anno in anno; la selezione viene effettuata

attraverso un esame di ammissione, comprendente la valutazione dei titoli.

Possono accedere alla Scuola i laureati in possesso di titolo di laurea di secondo livello in Archeologia – laurea magistrale in Archeologia (LM-2) ovvero laurea specialistica in Archeologia (S/2) o laurea di secondo livello equipollente – che abbiano conseguito, tra il percorso di laurea triennale e quello magistrale (300 CFU), un minimo di 90 CFU nei settori disciplinari dell’Ambito 1 caratterizzante (L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/04, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-FIL-LET/01, L-OR/01, L-OR/02, L-OR/03, L-OR/05, L-OR/06, L-OR/11, L-OR/16, L-OR/20, GEO/01, BIO/08). Sono ugualmente ammessi al concorso i laureati in possesso di titoli del V.O. equiparati a quelli del N.O. indicati come requisito per l’accesso. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università estere, riconosciuto dalla Scuola, ai soli fini dell’iscrizione, equipollente alla Laurea Magistrale in Archeologia.

Ai sensi del D.P.R. 162/82, art. 2, comma 5, vi è la possibilità di prevedere un numero di posti in aggiunta a quelli ordinari, e comunque non superiore al 30% dei posti a statuto, per il personale titolare di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (art. 1, comma 431 della legge 205/17) presso Strutture facenti parte della rete formativa della Scuola e che operino nel settore cui afferisce la Scuola medesima; il tipo di attività svolta deve essere coerente con il percorso di studi. L’ammissione a valere sui posti aggiuntivi di cui al presente articolo è comunque condizionata al superamento delle prove previste per l’accesso alla Scuola.

Possono essere ammessi in soprannumero studenti stranieri, sulla base di specifiche convenzioni con Istituzioni dei Paesi esteri che ospitano missioni archeologiche dell’Università di Palermo.

La prova di ammissione alla Scuola è costituita da una prova scritta e da una prova orale che comprenderà anche l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

La Commissione ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 60 punti per la prova scritta;
- 10 punti per la prova orale.

Costituiscono titolo valutabile:

- a) la **tesi di laurea** in materie attinenti alla Scuola di Specializzazione (fino a un massimo di 10 punti);
- b) le **pubblicazioni scientifiche** in materie attinenti alla Scuola di Specializzazione (fino a un massimo di 10 punti);
- c) il **voto di laurea** (fino a un massimo di 5 punti);
- d) il voto riportato negli **esami di profitto** dei settori dell’Ambito 1 caratterizzante (fino a un massimo di 5 punti).

Per accedere alla prova orale è necessario aver raggiunto un punteggio di 42/60 nella prova scritta. Al termine delle prove, l’idoneità si intende raggiunta con il punteggio minimo pari a 49/70, cui in seguito si sommerà il punteggio ottenuto per i titoli.

Gli iscritti alla Scuola sono tenuti per ciascun anno di corso al versamento delle tasse secondo le modalità e gli importi stabiliti dall’Università.

ARTICOLO 6

Tipologie delle attività didattiche

L’attività didattica viene svolta principalmente secondo le seguenti forme: lezioni ed esercitazioni, seminari, lezioni/attività pratiche in laboratorio/museo e in campo (scavo archeologico, survey). Altre forme di attività didattica sono: ricevimento studenti, tutorato nella preparazione di elaborati, visite tecniche, verifiche in itinere e finali, tesi, stage, tirocinio professionalizzante, partecipazione a conferenze e a viaggi di studio, partecipazione a forme di mobilità per studio e ricerca archeologica.

Può essere prevista l’attivazione di altre tipologie didattiche ritenute adeguate al conseguimento degli

obiettivi formativi del Corso.

La didattica frontale prevede un rapporto CFU/ore di lezione di 1 CFU/5 ore nominali di lezione+ 20 ore di studio personale da parte dello studente; per le attività laboratoriali (laboratorio/museo) il rapporto è di 1 CFU/10-15 ore di lezioni/attività pratiche, secondo necessità; per le attività pratiche sul campo (scavo, survey) e per i tirocini 1 CFU equivale ad una settimana di attività.

Gli insegnamenti rientranti nei cinque Ambiti presenti nell'ordinamento sono di 5 CFU ciascuno e concorrono alla maturazione dei 70 CFU richiesti.

Nell'ambito Stages e tirocini (30 CFU) rientrano:

- laboratori (in laboratorio/museo), in linea di massima, di 2 CFU ciascuno, che concorrono alla maturazione di 10 CFU;
- attività in campo (scavo archeologico, survey), di 2, 3 o 4 CFU ciascuna, che concorrono alla maturazione di 10 CFU;
- tirocinio presso Istituzioni periferiche del Ministero della cultura/Assessorato Regionale dei Beni culturali (nel caso di Regioni a Statuto speciale), per 10 CFU.

Il calendario e le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso sono programmati di anno in anno e pubblicizzati sul sito web del Corso. L'organizzazione e la scansione temporale delle attività sono connesse e funzionali alle specificità del Corso. Le attività possono in parte svolgersi a distanza, nei limiti consentiti dal DM 6/12/2024 n. 1835 per i corsi di studio convenzionali così definiti: "a) Classi di corsi di studio convenzionali. Si tratta di classi i cui corsi vengono erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono – per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio – una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore ad un terzo del totale". Di norma le attività cominciano a gennaio, dopo la selezione degli specializzandi ovvero (per gli studenti di secondo anno) dopo l'ammissione all'anno successivo di corso, e si svolgono in maniera concentrata in periodi predeterminati.

ARTICOLO 7

Frequenza

La frequenza delle attività formative è obbligatoria. Ai fini dell'accertamento della frequenza i docenti e gli specializzandi sono tenuti ad apporre la propria firma in registri in cui sono specificati mese, giorno, ora e argomento delle lezioni. Gli specializzandi sono inoltre tenuti a compilare un registro delle attività svolte durante l'anno.

Le eventuali assenze vanno giustificate, e in ogni caso non possono superare il 20% del monte ore complessivo di tali attività formative. In casi eccezionali, il Consiglio può deliberare che le ore di assenza eccedenti tale percentuale possano essere recuperate attraverso attività integrative.

Durante i tirocini lo specializzando è tenuto a firmare, in entrata e in uscita, appositi fogli che documentino il numero di ore di attività svolta. L'attività svolta viene certificata con una relazione vistata dal tutor designato dall'ente ospitante.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6 del DM 31/01/2006, "ai fini degli obblighi di frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della Scuola potrà riconoscere, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta successivamente al conseguimento della laurea specialistica/magistrale, in Italia o all'estero, in laboratori universitari o extra universitari altamente qualificati".

ARTICOLO 8

Modalità di verifica del profitto e di passaggio d'anno

Per ciascuna disciplina opzionale e per ogni laboratorio opzionale lo studente dovrà sostenere un esame preliminare con semplice giudizio di idoneità. Alla fine di ciascun anno accademico gli specializzandi sosterranno un esame unico di profitto con verifica delle competenze acquisite nelle singole discipline e con valutazione espressa tramite un giudizio graduato (da insufficiente, sufficiente... a eccellente), al cui superamento è subordinata rispettivamente l'iscrizione all'anno successivo, oppure l'ammissione all'esame finale di Specializzazione. L'esame sarà valutato da una Commissione costituita dai docenti titolari degli insegnamenti degli ambiti 1-5 erogati nell'anno, sia opzionali che obbligatori, e presieduta dal Direttore della Scuola.

Gli specializzandi che non abbiano superato la prova di esame e che non abbiano ottenuto il numero dei crediti previsti devono ripetere l'anno. La ripetizione di ogni anno è consentita una sola volta.

ARTICOLO 9

Prova Finale

La prova finale (20 CFU) consiste nella discussione di un elaborato originale (tesi di Specializzazione) sotto forma di studio originale e/o progetto scientifico-professionale, relativo alla conoscenza integrata di un territorio o alla lettura propositiva complessa di documenti e/o contesti archeologici, ovvero al restauro, alla valorizzazione di monumenti ed aree archeologiche, all'allestimento museale di beni archeologici, alla comunicazione e promozione degli stessi. La Commissione per l'esame di diploma è formata da almeno 7 componenti della Scuola ed è presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato. La Commissione formula il voto finale in 70/70. L'eventuale lode deve essere richiesta dal Relatore e approvata all'unanimità dalla Commissione. Della Commissione possono far parte Relatori esterni con competenze specifiche nel settore, che partecipano ai lavori limitatamente alla valutazione dei candidati dei quali hanno seguito i lavori. Il giudizio della Commissione tiene conto delle valutazioni riportate nei due esami annuali di verifica del profitto.

ARTICOLO 10

Titolo di Studio

Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il diploma di Specializzazione (III livello universitario) in Beni Archeologici, con indicazione del curriculum. Su richiesta è rilasciata anche una certificazione dell'intero percorso svolto, con l'indicazione delle attività formative che lo hanno caratterizzato.

ARTICOLO 11

Organi della Scuola: il Consiglio

Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti dei SSD previsti nell'Ordinamento, in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo, e da tutti i docenti, anche a contratto, che prestano servizio presso la Scuola, nonché da due rappresentanti degli specializzandi eletti per ciascun anno di corso.

Al Consiglio della Scuola spetta:

- a) eleggere il Direttore della Scuola;
- b) organizzare e coordinare l'attività didattica di competenza della Scuola;
- c) deliberare, ogni anno, la programmazione didattica e sottoporla al Dipartimento di riferimento per tutti gli adempimenti necessari;
- d) deliberare, ogni anno, sul numero dei posti da mettere a concorso;
- e) designare la Commissione per gli esami di ammissione alla Scuola e per l'esame finale;
- f) deliberare eventuali attività e progetti scientifici, didattici e di Terza missione;
- g) deliberare eventuali proposte di stipula di convenzioni da promuovere per lo svolgimento di scavi archeologici, attivazione di laboratori e altre attività di formazione, tirocini;

- h) deliberare su altre eventuali materie di interesse della Scuola;
- i) proporre al Dipartimento di afferenza eventuali modifiche/integrazioni all'ordinamento didattico e/o al regolamento della Scuola;
- l) assolvere ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

ARTICOLO 12

Organi della Scuola: il Direttore

Il Direttore è eletto dal Consiglio nel suo seno tra i Professori universitari di ruolo a tempo pieno dei settori di ambito archeologico.

Il Direttore dura in carica per un triennio ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta. Il Direttore presiede il Consiglio della Scuola.

L'elettorato passivo per la carica di Direttore della Scuola è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Il Direttore sovrintende e coordina le attività della Scuola; ha la responsabilità amministrativa degli atti preordinati al regolare funzionamento della Scuola e della regolare tenuta delle attività formative.

Sono, inoltre, compiti del Direttore:

- promuovere le attività della Scuola;
- convocare e presiedere il Consiglio, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento di Ateneo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni;
- vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'Ordinamento didattico della Scuola;
- coordinare il piano delle attività di tirocinio per gli specializzandi e vigilare sull'attuazione dei relativi programmi formativi e su ogni eventuale impedimento al corretto e completo svolgimento dei medesimi;
- istruire gli argomenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio della Scuola;
- assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività necessarie per il normale funzionamento della Scuola, salvo quelle attribuite dai regolamenti al Consiglio della Scuola;
- tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

Su proposta del Direttore, il Consiglio della Scuola nomina tra i Docenti un Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Su proposta del Direttore, il Consiglio della Scuola nomina tra i docenti un Segretario.

ARTICOLO 13

Trasferimenti da altre Scuole

Il Consiglio della Scuola delibera sul trasferimento da altra Scuola di specializzazione, sulla base della corrispondenza degli esami già superati con le prescrizioni del D.M. 31/01/2006 e con il proprio Ordinamento e Regolamento didattico, definendo il valore in CFU delle attività già espletate dallo specializzando e fissando l'anno cui lo specializzando può essere ammesso, anche con la definizione di eventuali debiti formativi e delle modalità di recupero.

ARTICOLO 14

Convenzioni per lo svolgimento di attività archeologiche o per collaborazioni scientifico/didattiche

Per lo svolgimento delle attività laboratoriali, in campo e di tirocinio, per favorire la realizzazione di tesi di Specializzazione applicate a casi significativi relativi al patrimonio archeologico regionale e nazionale, e più in generale le proprie attività didattiche e di ricerca, la Scuola stipula convenzioni e accordi e/o si avvale di

convenzioni di ricerca e accordi già in essere in capo al Dipartimento Culture e Società e/o all'Ateneo di Palermo, e di cui siano responsabili scientifici docenti della Scuola, che contemplino il coinvolgimento degli studenti/laureati in discipline archeologiche dell'Università di Palermo.

ARTICOLO 15

Iniziative scientifiche e pubblicazioni

La Scuola può prendere l'iniziativa di organizzare congressi, convegni, seminari anche in collaborazione con altri Enti, con eventuale pubblicazione degli Atti; può altresì promuovere la pubblicazione, in forma integrale o parziale, delle tesi di specializzazione di particolare valore scientifico.

ARTICOLO 16

Norme finali e transitorie

Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, entra immediatamente in vigore. Per quanto non esplicitamente previsto e disciplinato nel presente regolamento si rinvia al D.M. del 31/01/2006, allo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, al Regolamento di Ateneo, al Regolamento Didattico d'Ateneo e alle normative vigenti in materia.